

ANTONIETTA GALLO

CN = GALLO  
ANTONIETTA  
O = non presente  
C = IT

*Studio Legale Adv. Antonietta Gallo*

*Via le Giacomo Mancini Palazzo Miriana, sc. B.*

*87100 Cosenza*

*Tel. Fax: 0984-482674 -*

*Cell. 338-5966373*

ASP Crotona  
Protocollo Generale  
N. 0004331 del 29/01/2018



Spett.le ASP di Crotona

In persona del L. R.P.T.

Via M. Nicoletta

88900 Crotona

Via Pec: [direzione generale@pec.asp.crotone.it](mailto:direzione generale@pec.asp.crotone.it) - [protocollo@pec.asp.crotone.it](mailto:protocollo@pec.asp.crotone.it)

Lo scrivente Avvocato Antonietta Gallo, quale procuratore del sig. Scigliano Francesco nel giudizio iscritto al Reg. Ric. 82/2018 presso l'Ecc.mo TAR Calabria sede di Catanzaro nella vertenza contro ASP di Crotona più altri, con la presente, invita tale spettabile Amministrazione affinché abbia a provvedere alla Notifica sul sito WEB istituzionale dell'Azienda in ossequio all'ordinanza n. 20/2018, nel termine in esso indicato, dei seguenti atti:

- avviso di notifica per pubblici proclami del 26 gennaio 2018;
- ricorso introduttivo notificato;
- procura speciale;

-ordinanza del Tar Calabria sede di Catanzaro n. 20/2018 con cui è stata autorizzata la notifica del ricorso e dell'emanato decreto nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria definitiva del "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza categoria (BS)", di cui alla delibera n. 203/2017 dell' Asp di Crotona.

Nel contempo, si chiede il rilascio alla parte ricorrente di apposito attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito Internet istituzionale, nella parte dedicata alla notifica per pubblici proclami degli atti sopra indicati, con specificazione indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta. La predetta attestazione potrà essere trasmessa a mezzo pec all'indirizzo del sottoscritto procuratore: [antonietta.gallo@avvocaticosenza.it](mailto:antonietta.gallo@avvocaticosenza.it).

Distinti Saluti.

Cosenza, 26 gennaio 2018

Avv. Antonietta Gallo

*Studio legale Avv. Antonietta Gallo*

*Patrocinate in Cassazione*

*Viale Giacomo Mancini, Pal. Miriana 156, scala B, 87100 Cosenza  
Tel/Fax 0984 482674 Cell. 338/5966373*

*PEC: [antonietta.gallo@avvocaticosenza.it](mailto:antonietta.gallo@avvocaticosenza.it)  
P.I. 02061230781*

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**


Il sottoscritto Avv. Antonietta Gallo in esecuzione del provvedimento n. 20/2018 del 25/01/2018, notificato il 26.01.2018 del Presidente della Sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, di accoglimento dell'istanza per la determinazione delle modalità di notificazione nei confronti dei litisconsorti necessari, di cui al ricorso 82/2018, vertente tra il Sig. SCIGLIANO FRNCECO contro Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, e, per quanto possa occorrere, nei confronti di Antonio Pollinzi, provvede a notificare copia conforme all'originale del ricorso REG. RIC. n.82/2018 e relativa Ordinanza dell'Ecc.mo Tar Calabria Sezione Seconda all' Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Crotone, Via M. Nicoletta – cap 88900 Crotone, **affinché la stessa Amministrazione provveda alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda entro e non oltre il giorno 31.01.2018.**

Con osservanza

Cosenza, 26.01.2018

Avv. Antonietta Gallo

Publicato il 25/01/2018



N. 00020/2018 REG.PROV.PRES.  
N. 00082/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2018, proposto da:  
Francesco Scigliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Gallo, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, viale Giacomo Mancini, 156;

***contro***

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone non costituito in giudizio;

***nei confronti di***

Antonio Pollinzi non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- 1) Del provvedimento del 21 novembre 2017 con cui la Commissione Concorso Pubblico, per titoli e d esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. ° 8 posti di Operatore tecnico specializzato- autista ambulanza Categoria BS;
- 2) Della Delibera n. 203 del 27 dicembre 2017 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 postidi

operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria "BS" nella parte in cui non risulta ammesso l'odierno ricorrente e, comunque, in ogni parte lesiva degli interessi dello stesso laddove sono risultati utilmente ammessi candidati privi dei requisiti specifici di ammissione al concorso di cui alla lettera B del Bando in quanto illegittimamente avviati alle prove exconcorsuali: pratica/test ed orale;

3) Del Verbale n. 5 del 31 ottobre 2017 conosciuto in data 10.01.2018 con il quale la Commissione risulta aver attribuito al ricorrente punti 7 nell'ambito dell'introdotta prova scritta, a test con risposta multipla;

Di ogni di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale inclusi i verbali tutti della Commissione e tutti i provvedimenti ed atti relativi, non conosciuti.

Delibera n 226/2016 Asp Crotone;

Delibera n. 591 del 14 aprile 2017;

Delibera n. 149 del 21 aprile 2017;

correttore Prova scritta /pratica consegnato a seguito di accesso agli atti dal Reposnsabile ufficio Legale dr.ssa Giordano non richiamato in alcun verbale della commissione esaminatrice.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Ritenuto che l'istanza può trovare accoglimento, come da precedente specifico di questa Sezione (cfr. ordinanza presidenziale n. 18/2018).

P.Q.M.

Autorizza la notifica del ricorso e del presente decreto, nei confronti di tutti in candidati utilmente collocati in graduatoria definitiva del concorso pubblico in epigrafe, sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, entro giorni 5 (cinque) dalla comunicazione del presente decreto, depositando la

prova dell'avvenuta notifica nei successivi giorni 5 (cinque).

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 25 gennaio 2018.

**Il Presidente**  
**Nicola Durante**

IL SEGRETARIO

ANTONIETTA GALLO

CN = GALLO

ANTONIETTA

O non presente

C IT

## Procura speciale

**Scigliano Francesco** nato a Cosenza il 12.04.1969 ed ivi residente in 87100 Cosenza, alla via F.lli Cerci n. 11, CF: SCGFNC69D12D 086Q, delega l'avv. **Antonietta Gallo, del foro di Cosenza iscritta al n. 446 dell'Albo del Consiglio dell'ordine degli Avvocati della provincia di Cosenza, C.F. GLL NTN 65H66 Do86L**, a rappresentarlo e difenderlo, nel giudizio di cui al presente atto da intraprendersi avverso **l'A.S.P. -Azienda Sanitaria Provinciale- di Crotona in persona del suo L.R.P.T., sedente in 88900 Crotona alla M. Nicoletta nonché contro il Sig. Antonio Pollinzi residente in Via Canada 25, 88900 Crotona** e da incardinarsi presso il TAR Calabria Sez di Catanzaro, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, ivi inclusa quella di proporre motivi aggiunti, istanze cautelari, memorie integrative, chiamare in causa soggetti terzi, integrare il contraddittorio, riassumere la causa, transigere la lite, farsi sostituire da altri avvocati e procuratori cui vengono concesse le stesse facoltà. Ratifico sin d'ora il suo operato. All'uopo, eleggo domicilio presso la segreteria del Tar Calabria - Catanzaro. La presente vale anche quale informativa e manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi D. Lgs. 196/2003, tramite strumenti manuali, informatici e telematici in modo strettamente correlato con le finalità dell'incarico.

Cosenza, li 19/01/2018



E' autentica

Avv. Antonietta Gallo



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA CALABRIA  
SEDE DI CATANZARO

Il sottoscritto Avv. Antonietta Gallo, quale difensore del sig. Scigliano Francesco, ATTESTA

che la copia cartacea allegata della procura speciale è conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta.

**Studio Legale Avv. Antonietta Gallo**

Viale G. Mancini, Pal. Miriana n° 156, scala B - 87100 Cosenza Tel. fax: 0984 482674 - Cell. 338 5966373;

**PEC: [antonietta.gallo@avvocaticosenza.it](mailto:antonietta.gallo@avvocaticosenza.it)**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA- CATANZARO**

**RICORSO**

Nell'interesse del sig. Scigliano Francesco nato a Cosenza il 12.04.1969 ed ivi residente in 87100 Cosenza, alla via F.lli Cerei n. 11, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Antonietta Gallo, CF: GLL NNT 65H66D086L, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza Viale G. Mancini Pal. Miriana. La predetta procuratrice dichiara sin d'ora di voler ricevere ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione relative a detto giudizio all'indirizzo PEC: [antonietta.gallo@avvocaticosenza.it](mailto:antonietta.gallo@avvocaticosenza.it) o al n. di fax 0984 482674, ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del Tar Calabria- sede di Catanzaro.

- Ricorrente

**CONTRO**

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Crotone, via M. Nicoletta ca. 88900 Crotone

- Resistente

**Nonché contro**

**Antonio Pollinzi residente in Via Canada 25, 88900 Crotone -Controinteressato**

**Per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare e sospensione dell'efficacia:**

- 1) Del provvedimento del 21 novembre 2017 con cui la Commissione Concorso Pubblico, per titoli e d esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. ° 8 posti di Operatore tecnico specializzato- autista ambulanza Categoria BS, nella persona del suo Presidente ARCH. Francesco Bennardo, per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, ha dichiarato non ammesso il sig. Francesco Scigliano, sopra indicato alle prove orali afferenti il "concorso

pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria "BS", e pubblicato l'elenco degli ammessi alle predette prove orali senza inserire l'odierno ricorrente;

2) Della **Delibera n. 203 del 27 dicembre 2017** dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria "BS" nella parte in cui non risulta ammesso l'odierno ricorrente e, comunque, in ogni parte lesiva degli interessi dello stesso laddove sono risultati utilmente ammessi candidati privi dei requisiti specifici di ammissione al concorso di cui alla lettera **B** del Bando in quanto illegittimamente avviati alle prove concorsuali: pratica/test ed orale;

3) Del Verbale n. 5 del 31 ottobre 2017 conosciuto in data 10.01.2018 con il quale la Commissione risulta aver attribuito al ricorrente punti 7 nell'ambito dell'introdotta prova scritta, a test con risposta multipla;

Di ogni di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale inclusi i verbali della Commissione e tutti i provvedimenti ed atti relativi, non conosciuti, nei quali la ASP di Crotone e la Commissione del Concorso hanno individuato i candidati avviati alle prove di preselezione e selezione pratica ed orale, ritenuti, illegittimamente, in possesso del requisito specifico di ammissione contenuto nel Bando di Concorso alla "**lettera B: almeno cinque anni di servizio ed esperienza professionale nel corrispondente profilo di autista ambulanza acquisita presso pubbliche amministrazioni o imprese private**" in pregiudizio degli interessi legittimi dell'odierno ricorrente, nonché di ogni provvedimento ed atto concorsuale relativo alla valutazione dei titoli ed alla formazione delle graduatorie concorsuali

e, per quanto possa occorrere:

4.a) i verbali del concorso e in particolare i verbali 1 del 10 maggio 2017, conosciuti in data 10 Gennaio 2018, e dei verbali n. 2 del 19 maggio 2017, n. 3 del 22 giugno 2017, n. 4 del 5 settembre 2017, conosciuti in data 19/01/2018;

4.b) i verbali del concorso n. 6,7, 8, del dicembre 2017 sconosciuti nei contenuti ma citati genericamente nella delibera n. 203/2017 ;

4.c) la Delibera commissariale 226/2016, modificativa del Bando di concorso, *lex specialis* del concorso pubblico, lesiva della posizione giuridica dell'odierno ricorrente.

4.d) dei verbali e degli atti, non conosciuti, nei quali la Commissione del Concorso ha eseguito, in spregio delle prescrizioni concorsuali e norme di legge vigenti, l'attribuzione del punteggio

affidente i titoli posseduti da ciascun candidato, utilmente valutabili, per la relativa graduatoria dei titoli, per come stilata e pubblicata in pregiudizio dell'odierno ricorrente .

#### Nonché

previa sospensione dell'efficacia delle Delibere Asp di Crotone su citate, dei verbali, documenti, provvedimenti concorsuali e graduatorie emesse dalla Commissione Concorsuale, per come in via cautelare sarà innanzi richiesto, accertare e/o condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, ad ammettere il sig. Scigliano Francesco alle prove orali del "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria "BS", e condannare la predetta Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal sig. Scigliano Francesco a causa della condotta illegittima tenuta.

#### FATTO

Con Delibera n. 233 del 25/11/2015 pubblicata in data 8 gennaio 2016 l'Azienda Sanitaria provinciale di Crotone ha bandito il "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria "BS".

Il Bando prevedeva come requisito specifico di ammissione **alla lettera B il possesso di almeno cinque anni di servizio ed esperienza professionale nel corrispondente profilo di autista ambulanza acquisita presso pubbliche amministrazioni o imprese private;**

Il bando ha previsto l'assegnazione di 100 punti tra cui .

40 per titoli

60 all'esito delle prove d'esame ripartiti in: 30 punti per la **prova pratica** (consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, simulazione di guida in situazioni di emergenza, conoscenza e uso della strumentazione in dotazione) e 30 punti **per la prova orale** (da effettuarsi al superamento della prova pratica con un minimo di punteggio di 21/30).

In data 7 luglio 2016 l'Azienda, con **Delibera n. 226/16**, ha modificato il bando, *lex specialis* del pubblico concorso, disponendo che: "*le prove d'esame del concorso. siano precedute da forme di preselezione predisposte da Aziende specializzate in selezione del personale, come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 220/2001*".

Al Concorso ha partecipato il Sig. Scigliano Francesco, in possesso di tutti i requisiti specifici di ammissione di cui alla lettera B) alla data del 30 giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando sulla Gazz.Uff., **altamente qualificato**, in virtù dei seguenti titoli, documentati pure in atti, ed allegati alla domanda di partecipazione, e che qui si riportano:

*-autista ambulanza alle dipendenze, con contratto a tempo pieno e determinato, della medesima ASP di Crotone dal 01.06.96 al 30.11.1996, dal 02.06.1997 al 30.11.1997, dall'01.05.1998 al 31.10.1998, dal 30.11.1998 al 29.05.1999, dal 16.11.1999 al 15.05.2000, dal 12.06.2000 al 11.12.2000, dal 18.12.2001, al 17.06.2002, dal 16.01.2003, al 30.09.2003, dal 21.07.2004 al 20.10.2004; come da allegato certificato di servizio del 25.10.2004 prot. N. 1936 25.10.2004 allegato alla domanda di partecipazione al concorso;*

*-dipendente quale autista ambulanza della Casa di Cura la Madonnina in Cosenza con contratto a tempo pieno e determinato dal 17/02/2005 al 07/03/2005 come da allegato certificato di servizio;*

*-autista ambulanza alle dipendenze dell' ASP di Cosenza dal 18/05/2001 al 17/11/2001 con contratto a tempo pieno e determinato, come da allegato certificato di servizio;*

E' a dirsi, che lo stesso ha espletato ulteriori servizi di autista ambulanza di associazioni (CROCE AZZURRA ma, si badi bene servizio questo non utilizzato dallo Scigliano Francesco, diversamente da altri candidati ai fini del computo del servizio richiesto per il requisito specifico di ammissione al concorso di cui al Bando lettera B), ed autista scuolabus, autista mezzi militari, istruttore di guida, specificati e allegati alla domanda di partecipazione al concorso, e nel curriculum, pure allegato al presente ricorso

**Il Sig. Scigliano, in data 29/07/2016, partecipava alle prove di preselezione** indette dall'ASP di Crotone, superandole, cosicchè in data 08/08/2017, a seguito di specifico avviso della Commissione Concorsuale, che previamente eseguiva modifica alle prescrizioni del Bando di Concorso, ed avviava il predetto Scigliano e gli altri ammessi al compimento della prova test del 08/08/2017, poi rinviata, con apposito avviso della Commissione, alla data 05/09/2017.

All'indicata data, lo Scigliano Francesco svolgeva, quindi, in realtà una diversa prova rispetto a quella prevista dal Bando di Concorso; la selezione dei candidati veniva affidata, infatti, ad una prova non pratica, ma teorica/scritta, consistita in test a risposta multipla su domande, peraltro, inconferenti ed inconsistenti rispetto al precipuo oggetto del concorso e delle stesse attività nelle quali si sarebbe dovuta estrinsecare la prova pratica "primitiva", quella cioè indicata nel Bando di guida dell'ambulanza. In violazione, quindi, delle prescrizioni del Bando di Concorso, *lex specialis* del concorso pubblico (si CFR. per tutte Consiglio di Stato n. 2709 sez. V del 27/05/2014 ), e, comunque, **senza la preventiva forma di pubblicazione, delle modifiche così apportate**, nelle stesse forme di pubblicazione dell'Originario Bando, per come prevede la legge in materia.

In data 21 novembre 2017 l'Azienda, tramite la Commissione del concorso ha emesso l'atto recante la graduatoria parziale nella quale il Sig. Scigliano è risultato "non ammesso". Nel medesimo atto sono state indicate anche le date della prova orale.

A questo punto il Sig. Scigliano ha presentato, in data 05/12/2017, immediata istanza di accesso documentale per avere copia della sua prova "scritta" e delle prove degli altri candidati ammessi alla prova orale del concorso, delle domande di partecipazione al concorso dei candidati ammessi, nonché dei titoli/requisiti speciali di ammissione lettera b del Bando di Concorso, prodotti e/o dichiarati dagli stessi, altresì chiedeva il rilascio del documento "correttore" della tenutasi prova dei test- rectius 2° prova scritta del citato concorso.

L'Amministrazione ha ingiustamente dilatato i tempi dell'accesso a dopo le prove orali e, solo dopo solleciti, in data 10.01.2018, ha trasmesso parte della documentazione richiesta e, in particolare:

*notizia* copia dei Verbali nn.1 e 5 della Commissione, esito prova test del candidato Scigliano Francesco; documento "correttore"; ma, è a dirsi, con grave pregiudizio dell'odierno ricorrente, non sono stati fatti visionare dai fascicoli dei 71 candidati ammessi all'orale, i requisiti specifici di ammissione degli stessi, richiedendo l'ASP di Crotone, tramite il suo Ufficio legale per tal uopo un ulteriore richiesta di accesso;

In data 15.01.2018, il Sig. Scigliano, a mezzo pec del sottoscritto difensore, eseguiva nuova istanza di accesso agli atti ed istanza di integrazione della precedente del 05.12.2017 alla quale l'ASP di Crotone non ha dato alcun riscontro.

Solo in data 19/01/2018 l'Asp di Crotone consegnava a seguito di vari solleciti, copie dei verbali n. 2/3/4 della Commissione concorsuale e permetteva l'accesso e la visione, senza farne estrarre copia, dei requisiti specifici di ammissione di soli alcuni candidati ammessi alla prova orale, e non di tutti, cioè solo di quelli risultati utilmente collocati nei primi 8 posti della graduatoria definitiva di cui alla delibera n. 203 del 27 dicembre 2017, da tale accesso e visione dei titoli è risultato che gli stessi sono privi del requisito specifico di ammissione di cui alla lettera B. Dall'esame dell'albo pretorio risulta che l'Azienda S.P. di Crotone in data 27/12/2017 con la precitata Delibera ha approvato la graduatoria finale del Concorso e disposto di dare corso alla procedura per l'immissione nel servizio dei primi sei classificati, e dei due primi riservisti.

Ma, a parte la considerazione pertinente in punto di fatto, che se la procedura non fosse stata inficiata dai vizi denunciati nel presente ricorso, i candidati da ammettere alle prove concorsuali sarebbero stati di numero inferiore e, pertanto, il ricorrente, in possesso dei requisiti speciali - specifici di ammissione previsti dal Bando lettera B, sarebbe stato ammesso alle prove successive concorsuali da eseguirsi in conformità della legge, per come sotto è stato evidenziato, è a dirsi che

in punto di diritto le illegittime condotte da parte dell'Amministrazione resistente e della Commissione del Concorso impongono al sig. Scigliano Francesco di chiedere la giudiziale tutela dei propri interessi affidando il ricorso ai seguenti motivi

#### DIRITTO

1) **Violazione e falsa applicazione degli art. 26 del D.P.R. n. 220/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.**

**Illogicità ed irrazionalità manifeste, violazione del principio dell'affidamento della parità di trattamento dei concorrenti, violazione del principio della trasparenza, Sviamento di potere, ingiustizia manifesta .**

Il predetto ricorrente, per come sopra evidenziato, in virtù dei reiterati contratti di lavoro, a tempo determinato e tempo pieno, nel profilo sopra specificato di autista ambulanza, è stato illegittimamente escluso nelle graduatorie per come stilate dalla Commissione Esaminatrice che, è bene segnalare sin da ora a tale Ecc. Adito Tribunale, ha ammesso alle prove, per destinare al ruolo di autista ambulanza, candidati privi della qualifica di cui all'Art. 26 del DPR n. 220/2001, ossia candidati che non possedevano almeno cinque anni di servizio ed esperienza professionale nel corrispondente profilo di autista ambulanza acquisita presso pubbliche amministrazioni o imprese private, per come indicato dalla Corte Costituzionale in più pronunce, e cosa ancor più grave tale soggetti sono stati considerati idonei ed utilmente collocati nella graduatoria finale che è stata pubblicata, nella delibera 203 del 27.12.2017.

Il ricorrente nell'impugnare per tutti i motivi di cui al presente ricorso, a seguito dell'espletamento delle varie procedure concorsuali, gli atti, i provvedimenti concorsuali ed i verbali della Commissione, gli atti e le graduatorie delle selezioni concorsuali eseguite, le delibere formulate dall'ASP di Crotone modificative del loro tenore delle prescrizioni del Bando di Concorso, le Delibere contenenti la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a seguito degli impugnature procedure concorsuali, denuncia con il presente motivo tale pratica e comportamento illegittimo dell'Asp prima e, della Commissione Esaminatrice dopo, per avere avviato ai processi selettivi del Concorso candidati privi dei requisiti di legge in violazione dell' espresso requisito specifico di ammissione contenuto nel Bando di Concorso alla lettera B e poi richiamato alla lettera h del contenuto della domanda di partecipazione al concorso, in violazione palese dell'Art. 26 di cui al citato DPR, che prevede che possano partecipare alla procedura selettiva, pena l'esclusione, **“gli autisti ambulanza soccorritori che abbiano maturato i cinque anni di servizio nel corrispondente profilo professionale acquisita presso pubbliche amministrazioni o imprese private”**, e le cui caratteristiche sono state ampiamente e ripetutamente oggetto di pronunce giurisdizionali.

La compromissione del principio della trasparenza della procedura concorsuale ab origine è stato operato laddove la Commissione ha ritenuto di ammettere alle prove di concorso candidati privi del valido servizio di cui al requisito specifico richiesto alla lettera B, ed avviati, si ripete, alle prove selettive e alle prove orali, per poi addirittura, essere ammessi come idonei alla graduatoria definitiva. Il requisito di cui alla precitata lettera B del Bando è in linea con la predetta norma che deve essere interpretata ed applicata nel senso di considerare quale servizio utile ai fini del requisito richiesto quello svolto presso gli Enti pubblici ed anche le imprese private, enti questi ultimi, che per definizione, hanno fini di lucro, con il versamento del requisito contributivo dei soggetti assunti quali dipendenti, in queste non sono, ovviamente, ricomprese le associazioni di volontariato o enti onlus (CROCE BIANCA -CROCE BLU - CROCE AZZURRA - MISERICORDIA- AVIS). Tanto risulta in numerose pronunce dei T.A.R. (alcune allegate in atti TAR Campania Sent. 2805/2006; TAR Puglia "Lecce" n. 578/2002, TAR Puglia SEZ di "Lecce" del 14/04/2004 ) nelle quali è affermato che l'esperienza professionale maturata presso imprese private costituisce requisito valido solo se il personale presta servizio di autista ambulanza in qualità di dipendente e non di volontario, quindi con copertura assicurativa e contributiva nel ruolo di autista ambulanza, non è il caso quindi delle associazioni di volontariato ed il servizio prestato nelle stesse che non costituisce titolo per il raggiungimento dei cinque anni previsti nel citato DPR n. 220/2001 ed al requisito specifico di cui alla lettera B del Bando di Concorso. Al contrario la Commissione esaminatrice ha ommesso di valutare attentamente i titoli dei candidati selezionando ed avviando per la prove selettive candidati privi del suddetto requisito, computando, illegittimamente, nei cinque anni, utile ai fini del configurare il requisito di cui alla lettera B del Bando di Concorso, il servizio prestato delle associazioni di volontariato o enti onlus, o computando, per il raggiungimento del quinquennio di esperienza nel servizio, soggetti con contratti di somministrazione o interinale- che ai sensi della Nota Regione Calabria del 06.06.2007 prot. N. 120524, allegata al presente ricorso (e ben conosciuta dall'Asp di Crotone) non costituisce valido requisito. La valutazione della Commissione in ordine al fondamentale Requisito Specifico di Ammissione, ed ai titoli di tutti i candidati utili questi per la predisposizione della relativa graduatoria, è in violazione di tale importante disposizione normativa, risultando gravemente compromessa la trasparenza della procedura concorsuale e, pertanto, ne consegue che il numero dei candidati da ammettere alle prove concorsuali sarebbe stato inferiore e diversa consistenza numerica le relative graduatorie concorsuali, che risultano viziate perché non improntata dalla predetta Commissione esaminatrice ai criteri di correttezza, trasparenza e coerenza, per come innanzi sotto, pure sarà compiutamente esposto.

Il su esposto motivo a parere di codesto difensore potrà essere meglio argomentato con memorie da depositarsi nei termini di rito o ricorso per motivi aggiunti, non ora documentabile per la mancata collaborazione della Convenuta Amministrazione che non ha permesso in data 19/01/2018, di far estrarre copie dei suddetti titoli di ammissione al concorso, computati, evidentemente, in modo superficiale e con criteri avulsi da quelli che devono presiedere la cadenza degli atti propri della procedura concorsuale: buon andamento trasparenza e parità di trattamento, legittimo uso del potestà amministrativa

E tuttavia gli altri motivi di censura non sono di meno secondari, meritando pur adeguata considerazione da parte di tale ecc. Tribunale adito per

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI VINCOLANTI PER LE PROCEDURE CONCORSUALI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA', BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 15 DEL D.P.R. N. 220/2001.**

L'art. 8 co. 4 del D.P.R. n. 220/2001 stabilisce che "per i concorsi per i quali sono previste due prove di esame, i 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame sono così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli;

b) 60 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova pratica

b) 30 punti per la prova orale

Nel caso di specie, come si evince dal Bando di concorso dell'8.1.2016, l'Amministrazione ha previsto tale tipo di prove: una pratica e l'altra orale. La prova pratica consisteva, secondo il bando, nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, simulazione di guida in situazioni di emergenza, conoscenza ed uso della strumentazione in dotazione.

Tale criterio non è stato modificato dalla Delibera Commissariale n. 226/16, la quale ha, invece, provveduto ad introdurre un test di preselezione, senza alcuna precedente previsione in tal senso nel Bando. In sede di Concorso, tuttavia, la Commissione - come si evince dal verbale n. 1 del 10.5.2017 - ha pure violato le previsioni del Bando, sostituendo la prova pratica con una vera e propria prova scritta (non prevista nel Bando). Il test a risposta multipla somministrato ai concorrenti, infatti, nulla a che vedere con la prova pratica prevista nel Bando di Concorso, in particolare essa consisteva nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alle qualificazione professionale richiesta, ivi compresa simulazione di guida di autoambulanza in situazione di

emergenza nonché accertamento della conoscenza e dell'uso della strumentazione in dotazione al mezzo. Infatti, in base all'art. 15 del D.P.R. n. 220/2001, la prova pratica consiste in attività tecniche per le quali la Commissione mette a disposizione "apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa". Quindi, non si trattava di redigere un elaborato scritto, ma una vera prova pratica, mentre la prova test, per come introdotta nella procedura concorsuale ed a cui sono stati sottoposti i candidati, tra cui lo Scigliano, è evidentemente riconducibile ad una prova scritta, teorica, vera e propria, in palese danno e pregiudizio dello stesso. Invero dall'elenco dei test, prodotto in atti, si dimostra come solo alcune domande avessero attinenza con la materiale capacità di utilizzo dell'autambulanza, ovvero con le concrete capacità operativo/pratiche di un autista ambulanza- mentre erano di gran lunga prevalenti i quesiti non conferenti a tal fine.

La Commissione, dunque, ha palesemente violato il bando di concorso, *lex specialis* del concorso pubblico, ed il DPR n. 220/2001 dalla stessa Commissione richiamato come normativa di riferimento.

In via del tutto gradata e subordinata, occorre rimarcare che le modifiche intervenute alla disciplina prevista dal bando non sono legittime anche sotto un altro profilo, in quanto le stesse non sono state soggette alle medesime forme di pubblicazione previste dall'originario Bando di concorso, che costituisce infatti la forma ufficiale e legale per portare a conoscenza degli interessati le modifiche intervenute. Quindi le operazioni selettive non hanno rispettato le prescrizioni del Bando e ne' le sue modifiche ed integrazioni sono state eseguite con le forme legali di pubblicità.

Da ciò ne consegue una grave violazione compiuta in un pregiudizio immediato e concreto per il ricorrente e ciò sotto due profili. Il primo - di natura formale - che lo stesso non è stato messo in condizioni di potersi preparare per la "prova scritta"; il secondo - di natura sostanziale - che il ricorrente, da anni abilitato alla guida di mezzi di soccorso ed autoambulanza (come dimostrato dalle certificazioni allegate e dal proprio curriculum) nell'ambito della prova pratica, così come all'epoca prevista dal Bando, avrebbe potuto certamente ottenere un risultato ampiamente positivo.

Tale principio è stato condiviso da un indirizzo del Consiglio di Stato ( Cons. St. Sez. V, 5.2.2009 n. 638).

**3)VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAZIONALITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE ART. 3 COMMA IV DPR 220/2001**

D'altronde, già con Delibera n. 226/2016 emanata dall'Asp di Crotone è stata eseguita una modifica alle prescrizioni del Bando originario, pure essa non pubblicata nelle forme del Bando, per come sopra precisato, prevedendo l'espletamento della preselezione dei candidati al concorso, a seguito di elevato numero di domande pervenute, in misura superiore a 500, come si legge dal corpo della medesima delibera, e sebbene la Commissione del Concorso veniva nominata con delibera n. 149 del 21.04.2017, essa non provvedeva alla selezione delle domande pervenute, ma i partecipanti furono selezionati con una prova quiz da una ditta esterna, prova che, quindi, oltre a non essere stata esplicitata dalla medesima Commissione del Concorso, si pone, sotto altro profilo, in palese violazione di legge ed eccesso di potere in materia di procedure concorsuali, poichè in contrasto con il richiamato Art. 3, comma IV, DPR 220/2001 della medesima Delibera 226/2016, e che testualmente riporta: "I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale", nonché in palese violazione dell'art. 9 del DPR 487/1994 che testualmente prevede: "*Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500*", per cui l'ASP ben poteva gestire le domande sopra numerarie applicando al legge e non modificando al procedura del bando di concorso per come è avvenuto contra legem. Da ciò si evince l'illegittima violazione di legge di cui è intrisa ed affetta tutta la procedura concorsuale, per come introdotta dalla suddetta Delibera ed poi per come esplicitata, in riferimento alla illegittima introduzione di una prova teorica, dalla Commissione esaminatrice, in quanto tali prove selettive non erano di fatto previste dal Bando di Concorso, come si legge nei verbali n. 1 della Commissione esaminatrice. Per l'effetto di tali 2 introduzioni sono state disposte due diverse procedure: prova teorica di preselezione prima, e prova scritta/teorica e non pratica dopo, entrambe non conformi alle disposizione normative sopra richiamate e né a tutte le indicazioni prescrittive dell'intero Bando di concorso pubblico di cui alla Delibera citata n. 233 del 25.11.2015.

#### **4) VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 8 DEL D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO IN MATERIA**

La procedura Concorsuale risulta, altresì, viziata in quanto, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 8 del DPR 487/94 la Commissione esaminatrice non si è attenuta ai precetti di tale norma secondo cui nelle procedure selettive e di assunzione a determinati profili, mediante concorso per titoli ed esami, la

valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, deve essere effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Dal verbale di commissione n. 3 del 22 giugno 2016 si evidenzia, infatti, che la Commissione esaminatrice ha provveduto prima alla valutazione dei titoli dei candidati e, poi, in data 5 settembre 2017, ha indetto l'esecuzione della prova scritta - e per ricordarlo a noi stessi *sopra, comunque, impugnata, con motivo assorbente rispetto a questo ora esplicito*-, in netto contrasto con i dettami della norma in questione e in violazione palese dei principi di imparzialità che ne discendono. Atteso che la norma citata non consente la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova scritta, ma bensì solo dopo la correzione di questi, al fine di garantire, attraverso la prevista sequenza delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove scritte, l'imparzialità dell'operato della Commissione giudicatrice del concorso (in tal senso Tar Lazio- n. 786 del 22 gennaio 2014), ne consegue che l'operato della Commissione del concorso è in palese violazione della stessa.

Il ricorrente sig. Scigliano pertanto denuncia l'intervenuta valutazione dei titoli, avvenuta successivamente alla correzione degli elaborati scritti e quindi in violazione della procedura sopra meglio richiamata.

**5) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DPR N. 487/94. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA PER ERRONEO USO DEL CORRETTORE**

Nell'ambito di tale principio, la correzione delle prove scritte, specie se riferite a test con risposta multipla ove è preferibile l'uso di correttore automatico (e così non è stato), deve essere immune da vizi che rendano incerto l'esito e la valutazione della Commissione.

Nel caso di specie, la carenza di un correttore, o atto tale che a dir si voglia, non rende certo quale sia stato il giudizio della Commissione rispetto alle sigle (G e E) poste a margine di ciascuna domanda alla quale il ricorrente ha dato risposta.

Non solo il differimento di data della prova selettiva, dal 08/08/2017 al 05.09.2017, -per come, incoerentemente ed illegittimamente, mutata dalla Commissione rispetto alle previsioni del Bando da pratica a scritta/teorica-, non solo non è stato accompagnato dalla predisposizione di concrete e specifiche modalità di conservazione delle domande di cui a test a risposta multipla, ma non si evince da alcun atto concorsuale di come addirittura esse siano state elaborate e da chi. E' da evidenziare, infatti, che tale elaborazione non è dato attribuire alla Commissione, **posto che in alcun verbale della Commissione del concorso è stato allegato il documento cd. Correttore, o è stata eseguita la**

**predisposizione del questionario "test" della suddetta prova selettiva scritta.** E' del tutto ovvio, che siffatta procedura è altamente dequalificante della trasparenza, principio che dovrebbe invece presiedere a tali importanti e preliminari operazioni concorsuali.

Il candidato Scigliano è sconcertato, a dir poco, al pari del presente procuratore, di quanta omissione e carenza di trasparenza è stata impregnata la procedura concorsuale, alludendo, segnatamente, alla circostanza della predisposizione dei test a risposta multipla espletata in data 05.09.2017, non essendo dato intendere quando e da chi il questionario contenente i test sia stato predisposto, per contro ove è stato successivamente corretto o rimodulato, non è dato intendere ad opera di chi ciò sia avvenuto, non risultando, per l'appunto traccia della relativa attività nei verbali del giorno in cui ha avuto luogo la prova (si cfr. il documento e le correzioni eseguite a penna sullo stesso indicato come correttore della prova dei test dalla dirigente Ufficio legale dell'ASP -*atto consegnato allo scrivente procuratore dello Scigliano, a seguito dell'accesso agli atti del 05.12.2017*!!

**6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 COMMA V E DELL'ART. 14 DEL D.P.R. N.487/94 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 12 DEL D.P.R. N. 220/2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA SOTTO ULTERIORE PROFILO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO, SVIAMENTO DI POTERE**

Si appalesa altresì un ulteriore profilo di violazione del principio di trasparenza della procedura concorsuale per come condotta laddove l'operato della Commissione non si è attenuto alle prescrizioni di cui all'art. 11 comma V del citato D.P.R. 487/1994 che si riporta: "Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica".

Alla luce di tale norma non vi è chi non veda che la Commissione ha in spregio di tale principio ha dilatato immotivatamente i tempi di conclusione della procedura concorsuale, andando oltre i sei mesi previsti dalla prima convocazione avvenuta il 29 luglio 2016, le cui prove selettive e pratiche si svolgevano ben un anno dopo la predetta convocazione.

L'art. 14 co. 2 del D.P.R. n. 487/94 (il cui tenore è ripreso dall'art. 12 del D.P.R. n. 220/2001) stabilisce che "Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno,

mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il Presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna". Tale procedura è, evidentemente, volta a garantire l'anonimato che deva caratterizzare la valutazione delle prove scritte.

Nel caso di specie dal verbale n. 4 del 5.9.2017, si evince che nella busta grande sono inseriti i test ed una busta piccola, contenente un cartoncino bianco con i dati anagrafici del concorrente. Tuttavia, risulta assente la descrizione di un passaggio antecedente o, comunque, successivo che descriva quale sia l'abbinamento dell'elaborato con il numero identificativo dello stesso. In altri termini, non vi è certezza sulle modalità e sulle tempistiche di assegnazione del numero identificativo dell'elaborato con la persona del Sig. Scigliano e, quindi, con il punteggio "insufficiente" ingiustamente attribuitogli dalla Commissione. Di qui sotto un ulteriore profilo l'illegittimità della graduatoria del 21.11.2017 e quindi del giudizio di non ammissione del ricorrente alla prova orale. Illegittimità che inficia, in via derivata, gli ulteriori atti successivi assunti dall'Amministrazione.

**7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 12 D.P.R. N. 220/2001 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART 14 DEL D.P.R. N. 487/94 ( SOTTO ULTERIORE PROFILO). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA BUON ANDAMENTO DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO.**

L'art. 12 co. 3 del DPR n. 220/2001 prevede che "svolgimento della prova scritta è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilarla, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso".

La stessa disposizione la si ritrova nell'art. 13 co. 1 del D.P.R. n. 487/94 la quale stabilisce che: "Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per

iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice”.

Tali norme impongono che non possano essere consentito di introdurre nell'aula sede di prova telefonini, non essendo sufficiente il mero monito della Commissione di tenerli spenti in quanto non idoneo ad escluderne l'uso (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 29.03.2004 n. 3254).

Nel caso di specie di specie, dalla lettura del verbale n. 4 del 5.9.2017 è emerso che la Commissione ha consentito ai presenti l'introduzione dei telefonini in sede di prova, limitandosi a chiedere ai presente lo spegnimento degli stessi. Una tale comportamento, tuttavia, si pone in contrasto con i principi normativi e giurisprudenziali sopra illustrati.

Non solo. In concreto si è poi verificato, come comprovabile anche documentalmente, che in occasione delle prove molti dei concorrenti avevano il telefonino acceso e funzionante, con il verificarsi anche di scambio di messaggi e foto dell'elaborato oggetto di prova. Il che rende manifestamente illegittima l'intera procedura concorsuale.

**8) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 12/14 DEL D.P.R. N. 220/2001. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ MANIFESTE.**

Da tale censura pur si evidenzia la superficialità dell'operato della Commissione di concorso che, non attenendosi a tali criteri, desumibili anche dal combinato disposto degli articoli 12 e 14 DPR n. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento all'espletamento e valutazione dei titoli dei vari candidati ha operato rispetto allo Scigliano un'erronea attribuzione e valutazione dei titoli.

Giova evidenziare che dall'esame della documentazione dei titoli e /o certificazioni allegate alla domanda, e pure allegate al presente ricorso, è emerso che il sig. Scigliano Francesco ha una competenza professionale acquisita nel corso della sua carriera lavorativa quale autista anche di mezzi militari, nonché di autista di ambulanze - per come è stato specificato testè nella parte fattuale del presente atto, da più di otto anni, e che qui si intendono integralmente riportati - conseguendo addirittura il titolo altamente qualificante per il suo profilo di autista, quale Istruttore di guida rilasciato dalla Provincia di Cosenza il 7 settembre 2006, a seguito di superamento di numero quattro prove di esami, di cui una risposta multipla, una teorica e due diverse pratiche, da parte della competente Commissione Provinciale all'uopo nominata con membri esaminatori della Motorizzazione Civile.

Inoltre, lo stesso ricorrente ha espletato attività lavorativa a tempo determinato e a tempo pieno presso il Comune di Lattarico (CS) dal 30.09.99 al 15/11/99 per un mese e mezzo, come da

certificato allegato in atti, poi ha svolto mansioni di autista soccorritore di ambulanza presso la Nuova Croce Azzurra di Cosenza, dall'1.10.2003 al 10.11.2004; ha conseguito l'idoneità al concorso per titoli ed esami indetto dal Comune di Rovito in 4 febbraio 2009, l'idoneità al concorso per titoli ed esami indetto dall'Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza in 06/12/2001; l'idoneità al concorso per titoli ed esami indetto Autista ambulanza del 19 settembre 2014 presso il Policlinico di Bari, l'idoneità al concorso per titoli ed esami indetto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Paola per autista ambulanza in data 02 agosto 2006

Ha espletato servizio militare nell'anno 1988/89 è stato adibito alla guida di mezzi militari con incarico di conduttore degli stessi;

Il ricorrente ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale nell'anno Scol. 2006/2007; ha svolto altresì 20 mesi presso la Camera di commercio di Cosenza quale autista a tempo pieno e determinato. Oltre, chiaramente, a possedere il quinquennio di servizio maturato nel corrispondente profilo professionale acquisito presso pubbliche amministrazioni o imprese private previsto dal DPR 220/2001 art. 26, pure già richiamati e documentati in atti.

La Commissione non ha provveduto a valutare adeguatamente i titoli dello Scigliano i quali, per come documentati, sono stati disconosciuti dalla Commissione nella redatta graduatoria, consegnata a seguito dell'accesso agli atti, - ma senza essere allegata ad alcun verbale - la quale ha attribuito il punteggio errato di 10.508, anziché quello esatto di 14,19, risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione di cui al Verbale n.1 della commissione esaminatrice.

In particolare 9,12 per sommatoria di punteggio relativo al numero 73 mesi di servizio prestato nel profilo di autista-ambulanza per 1,50 ad anno; punteggio di 2,85 quale servizio prestato nella stessa categoria per profili diversi per un totale di mesi 38 per 0,75 ad anno; nonché punteggio di 0,75 per il diploma di maturità conseguito; 0,75 per il servizio militare espletato; e per il curriculum vitae ulteriori 0,40 per il conseguimento delle idoneità presso Pubbliche Amministrazioni nei corrispondenti profili di autista ambulanza e infine 0,500 per il titolo di istruttore di guida conseguito presso la Provincia di Cosenza a seguito di specifico corso professionale e superamento di relative prove di esame.

\*\*\*\*\*

#### ISTANZA CAUTELARE

Da quanto sin qui esposto e documentato appare emergere il *fumus boni iuris*.

Appare sussistere, altresì, il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, pertanto, si chiede la sospensione dell'esecutività di tutti gli atti e provvedimenti della procedura concorsuale e della Delibera n. 203 del 27/12/2017 e disporre il ripetizione della prova pratica previo ripristino della

prova selettiva pratica prescritta nel Bando di concorso, lex specialis del concorso pubblico, in subordine ove non venga ad essere disposto quanto sopra richiesto consentire al ricorrente di essere ammesso con riserva alla prova orale, o ovvero altra misura idonea a tutelare gli interessi dello stesso, e nel caso in cui l'ASP, nelle more, dovesse dar seguito alla immissione in ruolo dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, sospendere comunque l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, provvedimenti, delibere nonché di ogni altro eventuale atto, atteso che nelle more il concorso sarà definitivamente concluso ed i contratti di lavoro saranno sottoscritti. Il che vanificherebbe l'interesse principale del ricorrente a svolgere il concorso ed essere inserito in graduatoria, pertanto, è necessario per la tutela degli interessi dello Scigliano in ossequio ai principi amministrativi di cui in narrativa, sospendere la procedura concorsuale e l'efficacia delle Delibere sopra indicate e di ogni atto prodromico o consequenziale ed in ultimo della Delibera n. 203 del 27 dicembre 2017 dell'Azienda Sanitaria provinciale di Crotone con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza. Del resto l'auspicata misura cautelare non sortirà effetti concreti pregiudizievoli per gli interessi della P.A., la quale anzi consentirà in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza - di ampliare la platea dei candidati ad un soggetto certamente meritevole per l'esperienza maturata.

E' a dirsi che la graduatoria definitiva del concorso per come è stata approvata, è illegittima in relazione agli interessi legittimi del rappresentato, attesa, in primis, la modifica delle prescrizioni del Bando di Concorso e la introduzione di nuove e diverse procedure concorsuali per come espletate, ed inoltre non è priva di pregiudizio per il ricorrente la mancata collaborazione della Amministrazione convenuta che non ha dato possibilità di estrarre copia dei requisiti specifici di ammissione dei candidati, collocati nelle graduatorie concorsuali, fosse anche di quei soli di cui alla Graduatoria definitiva contenuta nella Delibera Asp di Crotone n. 203 del 27/12/2017, per come l'accesso del 19/01/2018 è andato privo di riscontro, ma dalla cui visione comunque eseguita dei fascicoli dei primi 8 candidati utilmente collocati nella graduatoria, gli stessi ne risultano privi.

Per quanto esposto e con riserva di ulteriormente illustrare e motivare nei termini di rito, Scigliano Francesco, come sopra domiciliato e rappresentato e difeso

**CHIEDE che :**

**Ecc.mo TAR Adito Voglia**

1) in via cautelare, in sede collegiale, disporre la sospensione dell'esecutività di tutti gli atti e provvedimenti della procedura concorsuale e della Delibera n. 203 del 27/12/2017, e, previo accoglimento dei motivi di censura esposti in narrativa, imporre alla resistente la ripetizione della prova pratica ripristinando la prova selettiva pratica prescritta nel Bando di Concorso, *lex specialis del concorso pubblico*;

in subordine, ove non venga ad essere disposto quanto sopra richiesto, consentire al ricorrente di essere ammesso con riserva alla prova orale, o ovvero altra misura idonea a tutelare gli interessi dello stesso, e nel caso in cui l'ASP, nelle more, dovesse dar seguito alla immissione in ruolo dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, sospendere, comunque, l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, provvedimenti deliberare nonché di ogni altro eventuale atto;

2) nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto:

- in via principale, previo annullamento delle Delibere, degli atti, provvedimenti e graduatorie concorsuali del Concorso per come espletati, in accoglimento delle motivazioni meglio argomentate in narrativa, imporre alla resistente la ripetizione della prova pratica per come in esso prevista, ripristinando la prova selettiva pratica prescritta nel Bando di Concorso, *lex specialis del concorso pubblico*, e di tutte le prescrizioni del Bando previa annullamento delle operazioni ed atti provvedimenti della procedura concorsuale attuati in difformità delle stesse, disponendo per l'effetto che il candidato Scigliano Francesco venga ammesso alla espletamento della prova concorsuale pratica di cui sopra.

- in via subordinata, qualora non venga ad essere disposto quanto sopra richiesto, consentire al ricorrente di essere ammesso alla prova orale,

-in via ancora più gradata, annullare la procedura concorsuale con ogni effetto e statuizione di legge.

4) condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente da quantificare anche in via equitativa

5) condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona al pagamento delle spese di lite.

#### **Istanza istruttoria**

Si chiede di ordinare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona di depositare in giudizio i requisiti specifici di ammissione al concorso di cui alla lettera B del bando di Concorso dei candidati ammessi alla prova orale tra cui quelli che si sono collocati utilmente nella graduatoria come già richiesto con istanze di accesso agli atti il 05.12.2017 ed il 10.01.2018.

Allegati come da indice del ricorso.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed è afferente alla materia di concorso per pubblico impiego.

Cosenza, 19 gennaio 2018

  
Avv. Antonietta Gallo




**Istanza di autorizzazione della notifica del ricorso sul sito istituzionale  
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone**

Ill.mo Presidente,

il ricorso vien notificato ad un controinteressato. Qualora, tuttavia, il collegio dovesse ritenere necessaria la notifica a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con Delibera ASP di Crotone n.203 del 27/12/2017, si chiede di essere autorizzati alla notifica attraverso la pubblicazione sul sito web-istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone nei modi e nei termini che Ella riterrà più opportuni. Tale istanza è motivata dal fatto che nella graduatoria sono inseriti 69 concorrenti e che la notifica personale in ragione del numero dei potenziali controinteressati sarebbe oltremodo difficile; mentre la pubblicazione in Gazzetta ufficiale appare oltre modo onerosa per il ricorrente.


Cosenza li 19/01/2018

  
Avv. Antonietta Gallo

## Procura speciale

Scigliano Francesco nato a Cosenza il 12.04.1969 ed ivi residente in 87100 Cosenza, alla via F.lli Cerci n. 11. CF: SCGFNC69D12D 086Q, delega l'avv. Antonietta Gallo, del foro di Cosenza iscritta al n. 446 dell'Albo del Consiglio dell'ordine degli Avvocati della provincia di Cosenza, C.F. GLL NTN 65H66 Do86L, a rappresentarlo e difenderlo, nel giudizio di cui al presente atto da intraprendersi avverso l'A.S.P. -Azienda Sanitaria Provinciale- di Crotona in persona del suo L.R.P.T., sedente in 88900 Crotona alla M. Nicoletta nonché contro il Sig. Antonio Pollinzi residente in Via Canada 25, 88900 Crotona e da incardinarsi presso il TAR Calabria Sez di Catanzaro, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, ivi inclusa quella di proporre motivi aggiunti, istanze cautelari, memorie integrative, chiamare in causa soggetti terzi, integrare il contraddittorio, riassumere la causa, transigere la lite, farsi sostituire da altri avvocati e procuratori cui vengono concesse le stesse facoltà. Ratifico sin d'ora il suo operato. All'uopo, eleggo domicilio presso la segreteria del Tar Calabria - Catanzaro. La presente vale anche quale informativa e manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi D. Lgs. 196/2003, tramite strumenti manuali, informatici e telematici in modo strettamente correlato con le finalità dell'incarico.

Cosenza, li 19/01/2018



E' autentica

Avv. Antonietta Gallo



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA CALABRIA  
SEDE DI CATANZARO

Il sottoscritto Avv. Antonietta Gallo, quale difensore del sig. Scigliano Francesco,  
ATTESTA

che la copia cartacea allegata della procura speciale è conforme  
all'originale cartaceo dal quale è stata estratta.

Io sottoscritto avv. Antonietta Gallo, CF. GLLNNT65H66D086L, ai sensi della L. 53/1994 e ss. Mm, e giusta autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Cosenza in data 08 febbraio 2017 REP. Not. 4/2017, per conto del sig. Scigliano Francesco CF. SCGFNC69D12D086Q, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura speciale in calce al ricorso, ho notificato il suesteso atto: Ricorso innanzi al TAR CALABRIA SEDE DI CATANZARO ed ivi ho spedito copia conforme all'originale in plico racc. A/R come per legge del registro delle notificazioni tenuto presso il mio studio:

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di Crotone in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via M. Nicoletta- cap. 88900 Crotone, ed ivi ho spedito copia conforme all'originale in plico racc. A/R n. 76762377406-4, spedita dall'ufficio di Cosenza Via Veneto in data corrispondente a quella del timbro postale

Cron. N. 5



Avv. Antonietta Gallo

- Sig. Pollinzi Antonio residente in via Canada n. 25- cap. 88900 Crotone ivi ho spedito copia conforme all'originale in plico racc. A/R n. 76762377405-3, spedita dall'ufficio di Cosenza Via Veneto in data corrispondente a quella del timbro postale

Cron. 6



Avv. Antonietta Gallo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA CALABRIA  
SEDE DI CATANZARO

Il sottoscritto Avv. Antonietta Gallo, quale difensore del sig. Scigliano Francesco,

ATTESTA

che la copia delle relate di notifica allegata è conforme  
all'originale cartaceo dal quale è stata estratta

N. Raccomandata

76762377405-3



### Posteitaliane

PROSP. SPEC. - NOV. 2010 - MOD. 5001 (SEMI) - 04.11.10

#### Accettazione RACCOMANDATA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

RICEVUTA

MITTENTE		DESTINATARIO	
VIA PIAZZA 87000 CAP		VIA PIAZZA 87000 CAP	
COMUNE CROTONE		COMUNE CROTONE	
SERVIZIO ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.		SERVIZIO ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.	
MITTENTE VIA PIAZZA 87000 CAP		DESTINATARIO VIA PIAZZA 87000 CAP	
COMUNE CROTONE		COMUNE CROTONE	
AVV. ANTONIETTA GALLO Viale G. Marconi - Pol. Miriam - Scia B 1° Piano - Int. 1 - Tel/Fax 0984.482074 87100 CROTONA Cod. Fisc. GIL NNF 65H66 D0864 Dedicat: VA-02091230781		N° CIV. 05	
PROV. CR		N° CIV. 05	

Fraz. 21001      Sez. 12      Operaz. 10  
 Causale: AG      20/01/2018 08:43  
 Peso gr.: 62      Tariffa: 7.95      Affr. € 7.95  
 Serv. Agg.: RR  
 Cod. RR: 766871302443  
 (accettazione normale)      TASSE

N. Raccomandata

76762377406-4



### Posteitaliane

PROSP. SPEC. - NOV. 2010 - MOD. 5001 (SEMI) - 04.11.10

#### Accettazione RACCOMANDATA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

RICEVUTA

MITTENTE		DESTINATARIO	
VIA PIAZZA 87000 CAP		VIA PIAZZA 87000 CAP	
COMUNE CROTONE		COMUNE CROTONE	
SERVIZIO ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.		SERVIZIO ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.	
MITTENTE VIA PIAZZA 87000 CAP		DESTINATARIO VIA PIAZZA 87000 CAP	
COMUNE CROTONE		COMUNE CROTONE	
AVV. ANTONIETTA GALLO Viale G. Marconi - Pol. Miriam - Scia B 1° Piano - Int. 1 - Tel/Fax 0984.482074 87100 CROTONA Cod. Fisc. GIL NNF 65H66 D0864 Dedicat: VA-02091230781		N° CIV. 05	
PROV. CR		N° CIV. 05	

Fraz. 21001      Sez. 12      Operaz. 9  
 Causale: AG      20/01/2018 08:41  
 Peso gr.: 62      Tariffa: 7.95      Affr. € 7.95  
 Serv. Agg.: RR  
 Cod. RR: 766871302466  
 (accettazione normale)      TASSE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA CALABRIA  
SEDE DI CATAZARO

Il sottoscritto Avv. Antonietta Gallo, quale difensore del sig. Scigliano Francesco,  
ATTESTA

che la copia cartacea allegata della prova dell'avvenuta notifica è conforme  
all'originale cartaceo dal quale è stata estratta.

## ESITO DELLA SPEDIZIONE

Gentile cliente,  
riportiamo di seguito i dati relativi alla spedizione di ATTI GIUDIZIARI 767623774064

La spedizione è stata Consegnata in data 24-01-2018 11:28:57

Data e ora	Stato lavorazione	Luogo
20-01-2018 08:41:39	Preso in carico da Ufficio Postale	Ufficio Postale COSENZA SPORT.VENETO in VIA VITTORIO VENETO 59
20-01-2018 12:38:29	In lavorazione presso l'Ufficio Postale	Ufficio Postale COSENZA SPORT.VENETO in VIA VITTORIO VENETO 59
22-01-2018 18:08:24	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	LAMEZIA TERME CZ
23-01-2018 09:43:11	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	LAMEZIA TERME CZ
24-01-2018 06:13:16	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	CROTONE KR
24-01-2018 10:58:19	In consegna	CROTONE KR
24-01-2018 11:28:57	Consegnata	CROTONE KR

Grazie per aver scelto Poste Italiane e i nostri servizi.

Distinti Saluti  
Poste Italiane

**Posteitaliane**